

Allegato 'B' schema di atto di fusione

**SCHEMA**

Numero del repertorio.

Numero della raccolta.

FUSIONE PER ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'

**"CRESO S.C.R.L." e**

**"TENUTA CANNONA S.R.L."**

NELLA

**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO**

**TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno

del mese di

-

-

alle ore

in

avanti a me dottor

Notaio in

iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di

alla presenza dei testimoni:

SONO COMPARI

-

il quale agisce e stipula nella qualità di Presidente e legale rappresentante della

**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO**

**TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

con sede legale in Manta (CN), in via Falicetto numero 24,

. C.F.: 03577780046,

. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN - 301073,

. iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero 03577780046,

. indirizzo PEC [fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it](mailto:fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it),

. Fondazione riconosciuta con determinazione n. 59 del 19 marzo 2015 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte,

. ed iscritta nel Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche private al numero 1189,

. di seguito indicata anche come 'incorporante';

-

il quale agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società di diritto italiano e costituita in Italia:

**"Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per  
l'Ortofrutticoltura Piemontese -  
Società consortile a responsabilità limitata"**  
siglabile

**"CRESO S.c.r.l.",**

. con sede legale in Cuneo, corso Nizza numero 21,  
. capitale sociale euro 549.500,00\* sottoscritto e versato,  
. iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al  
numero d'iscrizione e codice fiscale 02850270048,  
. iscritta al REA al numero 241600,  
. indirizzo PEC: [creso@multipec.it](mailto:creso@multipec.it)

-

il quale agisce nella sua qualità di Amministratore Unico legale rappresentante della società di diritto italiano e costituita in Italia:

**"TENUTA CANNONA S.R.L."**

. con sede legale in Carpeneto (AL), località Tenuta Cannona  
. capitale sociale euro 67.600,00\* i.v.,  
. iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria al  
numero d'iscrizione e codice fiscale 01212220063,  
. iscritta al REA presso la CCIAA di Alessandria al numero  
146253,  
. indirizzo PEC: [tenutacannona@pec.it](mailto:tenutacannona@pec.it)  
. società di seguito indicate anche come 'incorporande' o  
'incorporate', e ciascuna come 'incorporanda' o  
'incorporata';

comparenti tutti cittadini italiani come si dichiarano, per quanto appresso specificamente abilitati in esecuzione delle deliberazioni di fusione adottate dai rispettivi organi deliberativi in data

come infra specificate;

della cui personale identità, qualità e poteri io Notaio sono certo, che chiedono di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale convengono e stipulano quel che segue.

FATTO CONSTARE:

a. che le suddette società **"CRESO S.C.R.L."** con sede in Cuneo, **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede in Carpeneto e **l'ente "FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, con sede in Manta, con le rispettive deliberazioni assunte:

- dall'assemblea dei soci di **"CRESO S.C.R.L."** in data

- dall'assemblea dei soci di **"TENUTA CANNONA S.R.L."** in data

- dal Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"** in data

hanno stabilito di fondersi, ai sensi dell'articolo 2501 C.C., e per gli effetti dell'art. 2500 - septies C.C., mediante incorporazione unitaria nell'ente **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, con sede in Manta, delle società **"CRESO S.C.R.L."** con sede in Cuneo, **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede in Carpeneto;

b. sulla base:

- per le società incorporande, delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2014 che coincidono con i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvati dalle rispettive assemblee dei soci, per gli effetti dell'art. 2501- *quater* co.2 C.C.;

- per l'ente incorporante, della situazione patrimoniale formata con i criteri del bilancio di esercizio, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2501- *sexies* C.C. co.7 .

c. In relazione alle modalità dell'operazione di fusione:

- la fusione avviene in attuazione della previsione della L.R. Piemonte

Venne al riguardo stabilito che:

- la fusione eterogenea possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni cui all'art. 2502-*bis* C.C., per gli effetti dell'art. 2500 C.C. e dell'art. 2500-*novies* C.C., nonché per gli effetti dell'art. 2503 C.C.;

- ai sensi dell'art. 2504-*bis* C.C., la fusione eterogenea abbia effetto dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C..

- il contemporaneo decorso dei termini stabiliti dall'articolo 2500-*novies* C.C. (per l'opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall'art. 2503 C.C. (per l'opposizione dei creditori alla fusione), consente di fare coincidere la stipulazione dell'atto di fusione con l'efficacia della trasformazione eterogenea delle società incorporande che, nella fusione eterogenea, è implicata, pur non integrandone la fattispecie;

- ciascuna delle società incorporande verrà incorporata nell'ente incorporante a condizione che ciascuna delle società incorporande esprima, alla data di stipula dell'atto di fusione, un patrimonio netto non inferiore all'importo di euro 10.000,00-, senza obbligo di ricostituzione del rispettivo capitale sociale, anche nel caso in cui le perdite infrannuali ne dovessero intaccare il valore sino al predetto ammontare di euro 10.000,00-;

- e che - nel caso in cui, nel contesto della deliberazione di cui all'art. 2502 C.C., l'assemblea dei soci di una delle due società incorporande non dovesse approvare la fusione, e/o, al momento di detta deliberazione o successivamente, sino al momento della stipula dell'atto di fusione, una delle due società incorporande dovesse esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00 - la fusione verrà

perfezionata nei confronti dell'altra società incorporanda in relazione alla quale nessuna di tali condizioni si sia verificata.

d. Sono state predisposte le relazioni degli organi amministrativi dei soggetti interessati alla fusione ai sensi dell'art.2501 quinquies C.C. e per gli effetti del'art. 2500 sexies C.C.;

e. si è fatto luogo all'approvazione del progetto di fusione, per ciascuno dei soggetti partecipanti alla fusione, depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge;

f. la deliberazione di fusione dell'incorporante **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, con sede in Manta, è stata adottata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'art. 11 lett.e) dello statuto, previa conforme deliberazione dell'assemblea di partecipazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto medesimo, in data

con verbale a rogito

iscritto nel Registro delle Imprese di Cuneo in data

g. l'approvazione del progetto di fusione da parte della società **"CRESO S.C.R.L."** con sede in Cuneo, è stata adottata dall'assemblea dei soci in data

con verbale a rogito

iscritto nel Registro delle Imprese di Cuneo in data

h. l'approvazione del progetto di fusione da parte della società **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede in Carpeneto, è stata adottata dall'assemblea dei soci in data

con verbale a rogito

iscritto nel Registro delle Imprese di Alessandria in data

i. contestualmente alle deliberazioni di fusione sono stati depositati nel Registro delle Imprese i documenti previsti dall'art.2501 septies C.C., costituiti da:

. progetto unitario di fusione;

. i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società incorporande partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e dell'organo di controllo (quando dovuta);

. situazioni patrimoniali di tutti i soggetti partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art.2501 quater C.C., sostituite per ciascuna società incorporanda dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e

. per l'ente incorporante, redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C. co.7, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014;

. le relazioni degli organi amministrativi dei soggetti partecipanti alla fusione, redatte ai sensi dell'art. 2500 quinquies C.C., anche per gli effetti dell'art. 2500 sexies;

l. che non è stato esercitato da alcuno dei soci delle società incorporande, che non abbiano concorso all'assunzione delle deliberazioni di approvazione del progetto di fusione, il diritto di recesso:

oppure

l. che si è fatto luogo alla determinazione del valore di liquidazione delle quote di partecipazione dei soci delle società incorporande, che hanno esercitato il diritto di recesso, ed il relativo ammontare è stato accantonato in apposito fondo trasferito all'ente incorporante;

m. che nessuna opposizione è stata presentata alle succitate deliberazioni di approvazione dei progetti di fusione, come i comparenti, previo avvertimento di me Notaio circa le sanzioni anche penali che incombono a chi in questa sede rende false attestazioni, ai sensi dell'art.76 T.U. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la loro responsabilità rispettivamente attestano e confermano;

. e pertanto la fusione può essere attuata ai sensi dell'art. 2503 C.C., anche per gli effetti dell'art. 2500 e dell'art. 2500 novies C.C.;

n. che non sono intervenuti fatti di natura gestionale, giuridica o patrimoniale in relazione ai soggetti partecipanti alla fusione tali da modificare sostanzialmente l'attualità delle risultanze del progetto di fusione e dei documenti correlati, ed in particolare non si è verificata nei confronti di alcuna delle società incorporande la circostanza prevista dal progetto di fusione per la quale - per effetto di perdite infra - annuali - ciascuna possa esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00, come ciascuno dei rispettivi legali rappresentanti attesta essere stato verificato in conformità di apposito controllo contabile eseguito con riferimento alla data corrente.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato e, volendosi addivenire ora alla stipula dell'atto di fusione dei soggetti interessati, nei modi e nelle forme di cui alle precitate deliberazioni, i comparenti nella suddetta e rispettiva loro qualità rappresentativa, stipulano e convengono quanto segue.

#### ARTICOLO 1

##### FUSIONE

. Le società **"CRESO S.C.R.L."** con sede in Cuneo, **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede in Carpeneto e l'ente **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, con sede in Manta, si dichiarano fuse alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fusione approvati con le deliberazioni in premessa richiamate, mediante incorporazione unitaria nella **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, con sede in Manta, delle società **"CRESO S.C.R.L."** con sede in Cuneo, e **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede in Carpeneto.

. In stretta conformità delle richiamate deliberazioni, la fusione si attua con le seguenti modalità:

a. per effetto della fusione eterogenea, si fa luogo all'ingresso, nella Fondazione incorporante - in qualità di Partecipanti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto predetto - dei soci delle società incorporande che non abbiano

esercitato la facoltà di recesso, il tutto in conformità dell'elenco allo scopo predisposto dall'ente incorporante che, previo esame dei Componenti e loro espressa approvazione, si allega al presente atto sotto la lettera ' ,

b. Per quanto precede, e stante la circostanza che il soggetto incorporante è una Fondazione, non sono previsti né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione di azioni o quote dell'ente incorporante.

c. Detti soci apportano nella Fondazione stessa, quale "Fondo di dotazione disponibile", la frazione di patrimonio netto della società incorporanda di pertinenza di ciascuno, come sopra dettagliato, con la precisazione che - di quest'ultima - la quota parte di riserve di utili eventualmente esistenti alla data di effetto giuridico della fusione verrà ricostituita nell'ambito del "Patrimonio netto disponibile" della Fondazione incorporante.

**d. Non sussiste data pertanto indicazione di data dalla quale azioni o quote del soggetto incorporante partecipano agli utili**

**e. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'ente incorporante:**

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., dalle ore 24.00 della fine del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.. Con tale decorrenza si verificano implicitamente gli effetti di cui all'art. 2500 - septies C.C. in relazione alla società incorporande.

A partire dalla predetta data di efficacia della fusione, l'ente incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporande. Le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante con effetto dalla predetta data di efficacia della fusione.

**f. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni:**

la fusione non prevede né comporta trattamenti particolari.

**g. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione:**

non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

#### ARTICOLO 2

##### APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Per effetto della fusione, e con la stessa decorrenza, danno atto i Componenti che:

. lo statuto dell'ente "**FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE**", con sede in Manta, non subisce variazioni e risulta conforme a quello derivante da:



dagli stessi riconosciute esatte, si allegano al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere " " et " " .

. Risultano in capo alle società incorporate, le partecipazioni sociali rilevanti ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese quali allo scopo sono elencate nella scheda che, esaminata dai comparenti e dagli stessi riconosciuta esatta, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la ----- lettera " " .

(eventuali menzioni immobiliari, urbanistiche, catastali)

. I Comparenti dichiarano che le indicazioni particolari, di cui al presente atto e suoi allegati, non pregiudicano in alcun modo la generalità dell'attuata fusione per incorporazione, confermando che ogni elemento del patrimonio delle società incorporate si trasferisce per effetto della fusione all'ente incorporante senza eccezione alcuna.

. Dichiarano i Comparenti che la presente fusione non comporta violazione di alcuna delle norme relative alla libertà di concorrenza.

#### ARTICOLO 6

##### DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

a. I comparenti autorizzano pertanto le conseguenti vulture e trascrizioni con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia espressa a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale o privilegio legale.

al. I comparenti autorizzano altresì, nelle indicate qualità, l'esecuzione delle formalità relative all'annullamento delle quote delle società incorporate, senza concambio.

b. Le parti come sopra rappresentate - ed anche disgiuntamente tra loro - si impegnano altresì a prestarsi, ove occorra, personalmente o per tramite di procuratori od incaricati all'uopo designati, per il compimento delle pratiche e formalità conseguenti alle pattuizioni tutte, nessuna esclusa, contenute nel presente atto, come pure ad intervenire in separati atti aggiuntivi e/o integrativi e/o di convalida e/o rettificativi e/o specificativi per sopperire ad eventuali omissioni od inesattezze od incomplete descrizioni di qualunque elemento.

c. Le stesse parti sono altresì facoltizzate, infine ed anche disgiuntamente, ad apportare al presente atto ed ai suoi allegati, le modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie nel procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese per il ritenuto adeguamento a norme imperative.

##### TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Fanno constare i Comparenti:

. che l'operazione di fusione é sottoposta al trattamento di registrazione ai sensi dell'art.4 n. 6) lett. b) della tariffa all. al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Infine, dichiarano che l'ammontare del capitale e delle riserve delle società incorporate risulta documentalmente:

. "CRESO S.C.R.L." con sede in Cuneo,

. "TENUTA CANNONA S.R.L." con sede in Carpeneto,

SPESE

L'importo globale, approssimativo, delle spese per la fusione poste a carico dell'ente incorporante viene indicato in misura non influente sulla determinazione della relativa situazione patrimoniale ai fini del presente procedimento.

DISPENSA

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

\*\*\*

Atto da me letto ai Comparenti, che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore

Occupi con questa menzione